



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

Prot. 1034  
S 119

Roma, **5 MAR. 2014**

ALLA O. S. FP CGIL  
Coordinamento Nazionale dei Vigili del Fuoco  
Via Leopoldo Serra, 31

00153 R O M A

Oggetto: Permessi retribuiti ai sensi della legge 104/92 ed Accertamenti sanitari per il personale del Corpo Nazionale VV.F. che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche.

Con riferimento alle note di codesta Organizzazione sindacale del 26 novembre 2013 e del 4 febbraio u.s., concernenti le problematiche in oggetto indicate, si trasmette l'unita nota esplicativa, pervenuta dalla competente Direzione Centrale per le Risorse Umane.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

*Pellos*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Direzione Centrale Risorse Umane  
Servizio I

All'Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento  
Ufficio Relazioni Sindacali  
Sede

Oggetto: Accertamenti sanitari per il personale del Corpo Nazionale VV.F. che espleta attività

Con nota n.6876 del 7.02.2014 la CGIL F.P. VV.F. ha sollevato la questione relativa all'obbligatorietà, per il personale appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici, degli accertamenti medici al termine di un periodo continuativo di assenza dal servizio di tre mesi, ai sensi dell'art.12, comma 1, della Legge 521/1988, e delle modalità di fruizione dei permessi previsti dall'art.33 della Legge 104/1992.

Al riguardo si comunica che la questione relativa all'applicazione dell'art.12, comma 1, della Legge 521/1988 nei confronti del personale amministrativo è al momento oggetto di un approfondito esame da parte di questa Direzione Centrale unitamente con l'Ufficio Sanitario.


Per quanto concerne le modalità di fruizione dei permessi previsti dall'art.33 della Legge 104/1992, si fa presente che questa Direzione Centrale applica la normativa contenuta nell'art.17, comma 8, del DPR 7 maggio 2008 di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente, secondo cui "la durata dei permessi è corrispondente alla durata della giornata lavorativa di sei ore. Per il personale inserito in turni si considera l'equivalenza in ore. In caso di fruizione del permesso giornaliero per la durata complessiva del turno, le ore eccedenti vengono scomutate dal monte ore individuale della banca delle ore del dipendente".

In ogni caso è stato formulato al riguardo apposito quesito al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Ragioneria Generale dello Stato-Igop.

Si fa riserva di fornire quanto prima i chiarimenti richiesti in merito.

IL DIRETTORE CENTRALE

Magno



ly